Comune di Riccione

Provincia di Rimini

SETTORE URBANISTICA - SIT - PROGETTI SPECIALI

PROGRAMMA UNITARIO DI QUALIFICAZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA "CITTA' DELLE COLONIE" di cui all'art. 3.8 delle N. di A. del PSC,

CON VALORE DI PROGRAMMA GENERALE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI "AMBITI DI QUALIFICAZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA" COMPRENSIVO DEL PROGRAMMA UNITARIO DI QUALIFICAZIONE E/O DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELL'AMBITO "CITTA' DELLE COLONIE" di cui agli artt. 5.7 e 5.10 delle N. di A. del P.T.C.P., relativo all'Ambito territoriale " Sud" compreso tra la zona termale ed il confine con il Comune di Misano.

Elaborato grafico: 1.4 **QUADRO CONOSCITIVO:**
- Previsioni di pianificazione urbanistica e territoriale comunali

a.1 STRALCIO PSC TAVOLA 1.2
TUTELE GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE E AREE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE.

APPROVAZIONE: Delibera di Consiglio Comunale n°3 d el 26/01/2012

Il Sindaco	MASSIMO PIRONI
L'Assessore	MAURIZIO PRUCCOLI
Il Segretario Generale	LIA PIRACCINI
Il Dirigente	IVO CASTELLANI

Dott. Baldino Gaddi	U. O. RUE: Arch. Daniele Mazza	COLLABORAZIONI: Geom. Delmo Tentoni

GENNAIO 2012

SCALA 1:5.000

PERIMETRO DELL'AMBITO PROGRAMMA UNITARIO DI QUALIFICAZIONE DELL'IMMAGINE TURISTICA "CITTA' DELLE COLONIE" di cui all'art. 3.8 delle N. di A. del PSC

Legenda

RISPETTI DELLE INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE:

Perimetro del "Centro Abitato" definito ai sensi dell'art. A-5, comma 6°della L.R. n°20 del 24/03/2000 coincidente con la Delimitazione d el "Territorio Urbanizzato" classificato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. d), della stessa legge;

FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA':

STRADALE

Fasce di rispetto stradale definite ai sensi degli artt. 16, 17, 18, del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 e s.m., "Nuovo Codice della Strada" e delimitate ai sensi degli artt. 26, 27, 28, del D.Lgs. n°495 del 16/12/1992 e s.m., "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (individuate in base alla classificazione della rete stradale, ai sensi del comma 5, dell'art. 13 e con i tipi individuati al comma 2, dell'art. 2, del D.Lgs. n°285 del 30/04/1992 e s.m. e del D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e s.m. effettuata anche per le strade non comunali in attesa della loro classificazione da parte degli organi competenti)

FERROVIARIA

Fasce di ml. 30 di larghezza misurati a partire dalla più vicina rotaia e dal limite esterno delle officine o degli impianti (art. 49 D.P.R. n. 753/80 e art. 1 D.M. 03/08/1981);

AMBITI DEMANIALI MARITTIMI

Zona di 30 ml. di larghezza dal limite del Demanio Marittimo - art. 55 C.d.N.; (Delimitazione su base catastale)

AREE DEMANIALI MARITTIME DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE IN RELAZIONE AGLI INTERESSI DELLA SICUREZZA DELLO STATO E ALLE ESIGENZE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, SULLE QUALI LA COMPETENZA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE RESTA IN CAPO ALLO STATO, AI SENSI DELL'ART. N. 59 DEL D.P.R. 24/07/1977, N. 616:

AMBITO AEROPORTUALE

Limite delle aree nella direttrice di atterraggio comprese tra 3 Km e 15 Km dal perimetro dell'Aeroporto - art. 715 bis del C.d.N.;

Limite delle aree nelle altre direzioni diverse da quelle di atterraggio comprese tra 3 Km e 5 Km dal perimetro dell'Aeroporto - art. 715 del C.d.N.;

Limite delle aree intorno all'areoporto militare comprese tra 3 Km e 7.5 Km dal perimetro dell'Aeroporto - art. 715 bis del C.d.N.;

N.B. In materia di limitazione e rimozione degli ostacoli esterni al sedime aeroportuale si applicano altresì le disposizioni previste nel capitolo 4 dell'annesso ICAO n. 14, Volume I, "Aerodromi" terza edizione del luglio 1999 e successici emendamenti, recepito con Decreto 23 maggio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 137/02) ed il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, edizione 2 del 21 ottobre 2003, deliberato dall'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Cfr. Comunicato in G.U. n. 257/03)

N.B.: gli artt. Del C.d.N. sopra richiamati sono stati modificati, riformulati o sostituiti, dall'art. 3 del D.Lgs 9/5/2005 n°96 e s.m.i.

FASCE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ATTREZZATURE

RISPETTI DA IMPIANTI FISSI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER LE TELECOMUNICAZIONI:

ELETTRODOTTI, CABINE E SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE:

Individuazione della linea di mezzeria degli elettrodotti e/o di delimitazione delle aree o delle parti in tensione di cabine e sottostazioni elettriche soggetti alle norme di cui al R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, al D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m. e i., alla L.R. 30/2000, n. 3, alla Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000, emanata dalla G.R. il 20/02/2001, con Deliberazione n. 197, pubblicata sul B.U.R. n. 40 del 16/03/2001 e s.m., ed altresì alla L. 22/02/2001, n. 36 e al D.P.C.M. 08/07/2003;#

Impianti inferiori a 132 kV

DIMENSIONI DELLE FASCE DI ATTENZIONE (OBIETTIVO DI QUALITA' DI 0,2 m Tesla):
(calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea ed applicate a ciascun lato della linea)

Per linee aeree in cavo protetto a 15 kV* = 3,00 metri

Per linee interrate in cavo a 15 kV* = 3,00 metri

(*) non è disegnato il limite di distanza, ma solo la linea, dalla quale applicare la distanza di rispetto

DIMENSIONI DELLE FASCE DI ATTENZIONE (OBIETTIVO DI QUALITA' RAPPRESENTATO DAL VALORE DI CAUTELA DI 0,5 m Tesla):
(calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea ed applicate a ciascun lato della linea, con riferimento alle dimensioni riportate nelle tabelle di cui all'art. 15 della Direttiva Regionale)

Per linee aeree in cavo protetto a 15 kV* = 2,00 metri

Per linee interrate in cavo a 15 kV* = 2,00 metri

(*) non è disegnato il limite di distanza, ma solo la linea, dalla quale applicare la distanza di rispetto

Distanze di rispetto dai conduttori delle linee (elettrodotti) e/o dalle parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche inferiori a 132 kV a norma del D.M. 21/03/1988 n. 449 modificato dal D.M. 16/01/1991 n. 1260
- Punto 2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati: Distanza non inferiore di (3+0.010 U) metri;

DIMENSIONI DELLE DISTANZE DI RISPETTO:
(calcolate a partire dalla linea e/o dalle cabine):

Per linee aeree in conduttori nudi o in cavo protetto a 15 kV* = 3,15 metri

Per le cabine elettriche 15 kV* = 3,15 metri

(*) non è disegnato il limite di distanza, ma solo la linea e/o l'ubicazione della cabine, dalle quali applicare le distanze di rispetto

Per tali impianti sono definite anche proprie fasce di servitù di elettrodotto in favore dei proprietari dei medesimi impianti, imposte ai sensi delle leggi vigenti, le cui ampiezze sono indicate nelle tavole specifiche del Quadro Conoscitivo:

"Si precisa che le fasce di rispetto degli elettrodotti, ancorché individuate nella tav. 1 del PSC ai sensi delle disposizioni del capo IV della L.R. 30/2000, non sono più da considerare prescrittive relativamente alle loro dimensioni, secondo quanto previsto dall'applicazione delle norme di cui al D.M. 29/05/2008 (approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti) le quali prescrivono che il Proprietario/gestore comunichi alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il calcolo

RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO:

ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DELLA L. 05/01/1994, N°36 E DEL D.P.R. 18/02/1999, N°238 (Vedi anche in Tavola 2 - invasi e alvei dei corsi d'acqua ..... e reticolo principale delle "ACQUE PUBBLICHE".....):

Corsi d'acqua con le stesse caratteristiche di cui sopra in capo al Consorzio di Bonifica e quindi soggetti anche alle norme di Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale (Delibera del Consorzio n°2/94/CA);
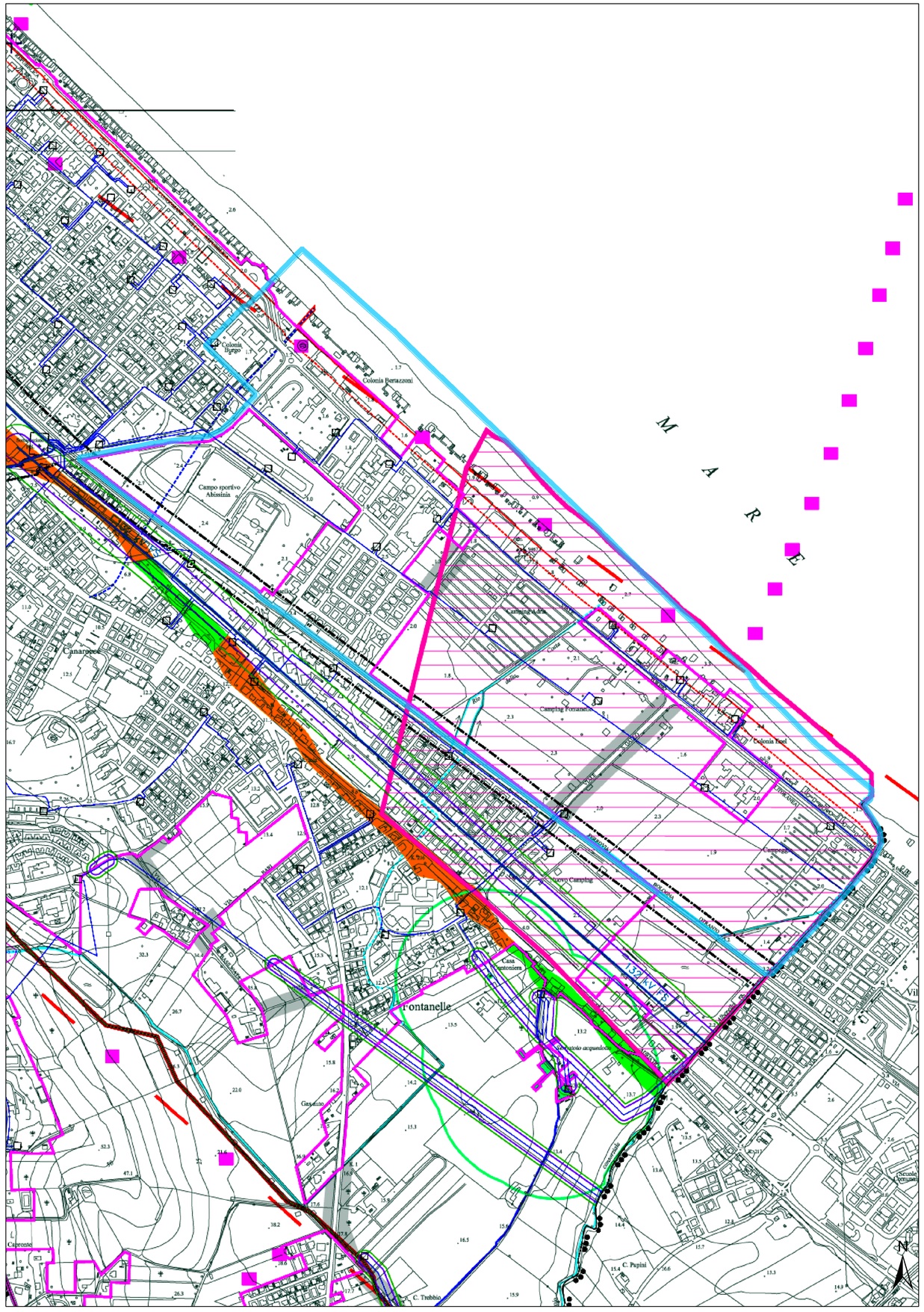
a cielo aperto